ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DEL 13 LUGLIO 2015

FABI - RIMINI

FIRST CISL

FISACACGIL

UNISIN

Il 15 luglio 2025, in Roma

tra

- ABI

е

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA
- UNISIN

ad esito di un percorso di confronto, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

FIRST CISL

FISA CIL

V V

NISIN

L'art. 3 (Prova) del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come segue:

L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 c.c., può essere richiesta soltanto **alle/**ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.

FABI - RIMINI

FIRST GISL

FI ACCGIL

LOA UNISIN

Art. 2

<u>L'art. 8 (Trattamento economico) del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come</u> segue:

- 1. La struttura del trattamento economico **della**/del dirigente che viene fissato dall'impresa è costituita, di massima, dallo stipendio e dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 4; il trattamento di cui al presente comma viene suddiviso in 13 mensilità.
- 2. Per il periodo di vigenza del presente contratto la misura mensile dello stipendio è pari a € 5.025,23 € 6.153,85 a far tempo dal 1º dicembre 2010 1º agosto 2025 e a € 6.538,46 a far tempo dal 1º gennaio 2026. Pertanto, il trattamento economico minimo annuo della/del dirigente è pari a: € 65.327,99 € 80.000 dal 1º agosto 2025 e a € 85.000 dal 1º gennaio 2026.
- 3. A far tempo dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di anzianità e all'importo ex ristrutturazione tabellare di cui all'art. 10 del ccnl 29 febbraio 2012 è abrogata, fatti salvi lo scatto e l'importo ex ristrutturazione tabellare in corso di maturazione, le cui misure restano fissate dall'allegato 2 del predetto contratto collettivo.
- 4. A far tempo dalla medesima data si trasforma in assegno ad personam, non riassorbibile, quanto già maturato a titolo di scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
 - 5. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

* * *

La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1º dicembre 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione ed è stata realizzata a "costo zero" tanto per quel che concerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.

FIRST CISL

FISAL CGIL

UNISIN.

L'art. 16 (Malattie e infortuni), del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come segue:

Omissis

4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Omissis

11. Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati la/il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell'aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.

FABI FIRST CISL FISAC/AGIL U/LOA UNIS

L'art. 17 (Maternità), del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come segue:

- 1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla/al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).
- 2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.

Omissis

FABI - RIMINI

FIRST CISL

FISAC CGIL

MISIN

<u>L'art. 20 (Formazione e aggiornamento professionale) del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come seque:</u>

PREMESSA

Alla luce dell'internazionalizzazione dei mercati, dei processi di ristrutturazione e di aggregazione in atto nell'industria finanziaria, della repentina evoluzione tecnologica, nonché dell'innovazione dei prodotti e dei servizi bancari, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità della formazione e dell'aggiornamento professionale **delle/**dei dirigenti.

Ai fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti dai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e regionali – di finanziamento della formazione manageriale.

Con l'obiettivo di garantire una formazione adeguata al ruolo e all'evoluzione delle competenze e la realizzazione di congrui piani formativi, le Parti invitano le imprese a utilizzare i finanziamenti del Fondo per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario (FONDIR).

- 1. L'impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione manageriale e l'aggiornamento culturale-professionale **delle/**dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate.
- 2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confronti **delle/**dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esigenze rilevanti di ristrutturazione e/o riorganizzazione, occorra favorire l'occupabilità.
- 3. L'impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in merito ai criteri adottati in materia.
- 4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.
- 5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra l'impresa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.

FABI FIRST CISL FISAQUEGIL

L'art. 35 (Decorrenze e scadenze), comma 2, del ccnl 13 luglio 2015 è modificato come segue:

2. Il presente contratto **decorre dalla data di stipulazione**, salvo quanto previsto in singole norme, è in vigore e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 31 dicembre 2018 il **31 luglio 2028**.

FABI - RIMINI

FIRST CISL

FISAC GIL

DNISI

Testo coordinato

Le Parti stipulanti si incontreranno entro e non oltre il 30 settembre 2025 per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.

FABI - RIMINI

FA/BI

FIRST CISL

FISAC COIL

ILLA UNI